



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 50	di data 14/04/21

**Oggetto: L.P. 23/1990 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ACQUISTO AUTOVEICOLO PER USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE ALLESTITO A UFFICIO MOBILE. RIFINANZIAMENTO SPESA E DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. EURO 100.000,00.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessò che l'Amministrazione dispone di un parco macchine necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che il Servizio Gestione strade e parchi ha fra le proprie competenze quella di provvedere all'acquisto di nuovi mezzi da fornire ai vari Servizi comunali in sostituzione di quelli già in dotazione o in aggiunta a quelli già presenti in caso di nuove esigenze;

preso atto che lo scrivente Servizio, nell'ambito della gestione dei mezzi in dotazione all'Amministrazione, ne programma la sostituzione in relazione alla vetustà o al chilometraggio da ciascuno effettuato, elementi questi che determinano il grado di sicurezza del singolo mezzo;

dato atto che, al fine di procedere al mantenimento in efficienza del parco macchine garantendo al personale mezzi consoni e sicuri per lo svolgimento delle attività delegate, di ridurre la presenza di mezzi non rispettosi dei limiti di emissioni inquinanti previsti dalla normativa e le spese di gestione della manutenzione di mezzi ormai vetusti, con propria determinazione 07.09.2020 n. 27/113 è stato approvato e finanziato il programma di spesa per l'acquisto di nuovi mezzi per l'Amministrazione comunale dell'importo complessivo di euro 240.000,00 (euro 196.721,30 + iva 22%), composto dai seguenti lotti:

- lotto 1: n. 3 (tre) autocarri per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale, di euro 60.000,00 (euro 49.180,32 + iva 22%);
- lotto 2: n. 1 (uno) autocarro allestito a stazione mobile per uso esclusivo della Polizia locale (infortunistica stradale), di euro 100.000,00 (euro 81.967,21 + iva 22%);
- lotto 3: n. 4 (quattro) autocarri per trasporto cose furgonati alimentati a benzina/metano, di euro 65.573,77 + iva 22%;

dato atto che per l'acquisto di tali mezzi si è proceduto all'esperimento di confronto concorrenziale utilizzando lo strumento del mercato elettronico MEPAT (RDO 94999/2020) che ha portato all'aggiudicazione dei lotti 1 e 3, mentre il lotto 2 è andato deserto;

ritenuto di esperire una nuova procedura per l'acquisto del mezzo di cui al precedente lotto 2;

atteso che a tal fine lo scrivente Servizio Gestione strade e parchi ha redatto un nuovo capitolato speciale di appalto datato marzo 2021 apportando, a seguito di successive

pagina 1/8

valutazioni effettuate dopo la conclusione della procedura di gara, alcune modifiche alle caratteristiche tecniche all'autocarro, principalmente di tipo dimensionale sia interne che esterne, rese necessarie per integrare ulteriori attrezzature e dispositivi richiesti dal Corpo di Polizia locale, mantenendo una spesa di euro 100.000,00 (oneri compresi), come di seguito specificata:

Oggetto	Importo lordo	Importo al netto di I.V.A.
n. 1 (uno) autoveicolo per uso esclusivo della Polizia locale allestito a ufficio mobile a basso impatto ambientale	100.000,00	81.967,21

dato atto che la spesa di euro 100.000,00 impegnata con propria determinazione d.d. 07.09.2020 n. 27/113 sul bilancio 2020, costituisce economia di spesa e dovrà essere rifinanziata sul bilancio dell'anno 2021;

ritenuto con il presente provvedimento di mandare in economia la spesa impegnata sul bilancio 2020 – capitolo 7052 – opera 373520 - impegno 74933, provvedendo a rifinanziarla sul bilancio 2021 – cap 7052 e di definire le modalità di affidamento della fornitura;

rilevato che il nuovo Capitolato speciale d'appalto datato marzo 2021 prevede la cessione di ulteriori mezzi di proprietà comunale rispetto alla gara originaria, mezzi per cui era già prevista la dismissione ma che non era possibile inserire nella precedente gara per differenti tempistiche di consegna dei mezzi nuovi:

MEZZI DA CEDERE già inseriti nella precedente gara	ANNO IMMATRICOLAZIONE
Autovettura Fiat panda targata DR612CF - inventario n. 137329	2008
Autovettura Ford Focus targata DV829XD - inventario n. 150561	2009
Autoveicolo per uso esclusivo di polizia Fiat Panda 4x4 targata DJ056ZL - inventario n. 133166	2007

MEZZI DA CEDERE inseriti nel nuovo CSA	
Autoveicolo per uso esclusivo di polizia Fiat Panda 4x4 targata DJ057ZL – inventario n. 133165	2007
Autovettura Ford Focus targata DV831XD - inventario n. 150563	2009
Autoveicolo per uso esclusivo di polizia Fiat Panda 4x4 targata DE024BS - inventario n. 126024	2006
Autoveicolo per uso esclusivo di polizia Fiat Panda 4x4 targata CT347ZP - inventario n. 117986	2005
Autoveicolo per uso esclusivo di polizia Fiat Panda 4x4 targata CT335ZP – inventario n. 117985	2005
Autoveicolo Fiat Scudo targato CL996LP – inventario n. 110515	2004
Autoveicolo Fiat Doblò targato BW671SY - inventario n. 90374	2001

dato atto che la cessione dei sopra mezzi si rende necessaria in ragione della vetustà degli stessi e dell'elevato chilometraggio effettuato ed è quindi imposta in ragione della necessità di garantire sia la sicurezza degli operatori che utilizzano ciascun mezzo nello svolgimento delle proprie attività sia l'efficienza del mezzo;

ritenuto che per il presente programma di spesa non è necessario individuare gli oneri di sicurezza né redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 trattandosi di mere forniture;

richiamato l'art. 1, comma 108 della legge 160/2019, ai sensi del quale i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei

vincoli legati alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti disposti dall'art. 1, comma 107 della medesima legge, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione;

rilevato peraltro che ove possibile lo scrivente servizio provvede sempre all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, pure rientranti nelle categorie come la presente, ma che nel presente caso, anche in ragione della particolarità dell'acquisto, i valori relativi alle emissioni inquinanti variano a seconda dell'allestimento del telaio e delle sovrastrutture del mezzo e, pertanto non si è in grado di disporre di dati comparabili tra i vari costruttori di veicoli;

dato atto peraltro che la fornitura riguarda un autoveicolo con classe di emissione Euro 6 o successive, considerato a basso impatto ambientale;

dato atto che il presente acquisto è previsto nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro, parte integrante del vigente piano esecutivo di gestione, approvato con delibera della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, alla voce "acquisto autoveicoli";

precisato che, come definitivo nel Piano esecutivo di gestione, è necessaria la previsione dell'acquisto nella Programmazione di cui sopra con il dettaglio del suo oggetto, mentre gli altri elementi dell'acquisto (importo, durata contratto, modalità di acquisto,...) che subissero variazioni rispetto alla Programmazione biennale potranno essere modificati in sede di provvedimento a contrarre;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

dato atto che le spese oggetto di affidamento saranno effettuate in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative rese dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

rilevato che lo scrivente Servizio ha verificato che non sono disponibili convenzioni APAC o CONSIP per l'acquisto della tipologia di autoveicolo in oggetto;

ritenuto quindi di procedere alla scelta del contraente mediante confronto concorrenziale utilizzando gli strumenti del mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera h e comma 5 della L.p. 23/1990, per un importo complessivo di euro 81.967,21 (oneri esclusi);

visto il nuovo “Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autoveicolo per uso esclusivo di polizia locale allestito ad ufficio mobile a basso impatto ambientale e contestuale ritiro di mezzi usati”, datato marzo 2021, modificato rispetto all'originario all'art. 14 “Caratteristiche tecniche delle forniture” e all'art. 23 “Ritiro usato” per le motivazioni sopra citate, capitolato che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare i rapporti negoziali intercorrenti fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni tecniche minime inderogabili, sia in sede di gara che nell'esecuzione del contratto, tali da garantire comunque un buon livello qualitativo dei beni oggetto della fornitura per assicurare in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;

richiamato l'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m. il quale prevede che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della l.p. 2/2016, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

ritenuto di confermare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016, come nel precedente esperimento di gara, in quanto lo stesso consente di attribuire un peso sia al prezzo che agli aspetti tecnico-qualitativi della fornitura offerta da ogni singola impresa garantendo all'Amministrazione la fornitura di un mezzo qualitativamente e tecnologicamente meglio rispondenti alle proprie esigenze a fronte di un miglior rapporto prezzo-qualità;

ritenuto di approvare l'elaborato “Determinazione punteggi”, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuiti, che sono i medesimi alla base del precedente esperimento di gara che si ritengono di confermare in quanto sono ritenuti adeguati al raggiungimento delle finalità dell'amministrazione comunale:

dato atto che lo scrivente Servizio ha previsto, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura, dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica estremamente articolati in elementi e sub-elementi (con corrispondenti pesi e sub-pesi espressi in termini di punteggio massimo previsto) in ragione delle caratteristiche tecniche e prestazionali della tipologia dei mezzi comprese le caratteristiche del servizio successivo alla vendita del medesimo veicolo (relativamente alle garanzie offerte ed ai tempi di consegna), con un'articolazione degli elementi di valutazione che prevede la suddivisione dei 100 punti a disposizione come di seguito descritto:

1. Punteggio attribuito per ogni singolo elemento:

- prezzo: punti 30/100;
- caratteristiche tecniche della fornitura descritte al punto 14) del CSA: punti 56,2/100;
- servizio successivo alla vendita descritto al punto 19) del CSA: punti 13,8/100;

Il punteggio ripartito come sopra mira a premiare le caratteristiche tecniche migliorative e permette all'Amministrazione di acquistare un mezzo avente elevata qualità costruttiva e prestazionale in relazione all'utilizzo a cui è destinato, garantendo l'acquisto di un prodotto conveniente in rapporto qualità/prezzo e che la scelta delle caratteristiche alle quali attribuire un punteggio è stata finalizzata all'acquisto di un prodotto di elevata qualità e sicurezza;

2. sono previsti punteggi attribuibili solo a caratteristiche oggettivamente valutabili con criteri matematici o caratteristiche per le quali è semplice e inequivocabile stabilire la presenza o meno sul mezzo offerto (e poi fornito in esito all'aggiudicazione ed alla conseguente stipulazione del contratto) non lasciando spazio a criteri di valutazione soggettivi;
3. è previsto all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto che l'impresa aggiudicataria della fornitura debba assicurare la presenza di almeno un punto di assistenza nel raggio di 100 km dalla sede del Comune di Trento poiché questa prescrizione garantisce la possibilità di ottenere delle economie durante il successivo periodo di utilizzo del mezzo fornito che sono legate agli oneri

del viaggio in trasferta del personale interno per il trasferimento del mezzo presso l'eventuale sede situata al di fuori del raggio considerato ed alla maggiore tempestività degli interventi di manutenzione che è possibile ottenere avendo un punto di assistenza nelle vicinanze della sede dell'autoparco con minor tempo di fermo del veicolo sottoposto ad intervento di manutenzione;

4. il sistema di attribuzione del punteggio assegnato per il servizio successivo alla vendita previsto nel capitolato speciale d'appalto (determinazione punteggi) non prevede l'applicazione della formula matematica dell'interpolazione lineare (con attribuzione del punteggio massimo all'offerta migliore), ma un sistema di quantificazione del punteggio attribuito alla singola offerta riferito al singolo giorno di riduzione del termine per la fornitura e al singolo mese aggiuntivo di garanzia; ciò in quanto la qualità della proposta apprezzabile per l'Amministrazione è oggettivamente legata al numero di giorni di riduzione e ai mesi di estensione; con tale sistema si esortano le ditte a fornire il mezzo nel più breve tempo possibile e prestare il servizio di garanzia per un periodo di tempo più lungo possibile;

dato atto che è prevista la riparametrazione del punteggio tecnico, con l'obiettivo di individuare una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della qualità della fornitura offerta pur nella ricerca del contenimento della spesa: la riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando il massimo peso complessivo previsto all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore con l'applicazione della formula matematica sopra indicata viene attribuito il massimo peso previsto; la scelta di questa metodologia garantisce che, in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate, sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia della qualità della fornitura erogata;

rilevato altresì che il sopra citato Capitolato prevede:

- un termine per la fornitura pari a 210 giorni naturali e consecutivi;
- una penale per ogni giorno di ritardo sul tempo di consegna pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite si applica quanto previsto dall'art. 8 del citato Capitolato (risoluzione del contratto);
- il pagamento in un'unica soluzione, subordinato all'accertamento da parte del Dirigente o suo delegato del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali e la verifica della regolarità ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., entro 50 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Gestione Strade e parchi, qualora la fattura sia ricevuta dal medesimo in data successiva a quello dell'accertamento;

rilevato che nella documentazione redatta dal Servizio non sono presenti elementi tali da identificare un prodotto specifico o connesso con un'impresa individuata o individuabile;

preso atto che lo scrivente Servizio Gestione strade per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura prevede inoltre l'inserimento delle seguenti clausole:

- consentire l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- riservare la facoltà di non aggiudicare la fornitura in gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riservare la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o stipula del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione APAC o CONSIP a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione;
- in relazione ai punteggi:
  - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- dato atto che sono stati mantenuti i medesimi requisiti di accesso fissati per il precedente esperimento di gara:

- iscrizione alla CCIAA competente per territorio o altri registri professionali equivalenti per gli altri stati membri UE per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della gara;
- la dimostrazione di aver eseguito analoghe forniture negli ultimi tre anni antecedenti l'avvio della procedura di gara, per un importo di euro 65.000,00 sommando al massimo tre contratti;

atteso che i requisiti di accesso sono stati definiti come sopra indicato in quanto, in relazione all'importo a base di gara, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di stipulare il contratto di acquisto con una ditta avente una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e capacità di gestione della fornitura ed avente esperienze di forniture pregresse rilevanti. Si ritiene che per garantire un buon esito della fornitura secondo le esigenze amministrative e tecniche dell'Amministrazione gli operatori economici devono attestare di aver effettuato forniture analoghe per un importo pari a circa l' 80% dell'importo a base di gara (iva esclusa) sommando al massimo tre contratti. Tale requisito favorisce la stipula del contratto con una ditta avente una struttura in grado di fornire un adeguato servizio post vendita per quanto riguarda la gestione del periodo di garanzia del mezzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la reperibilità dei ricambi per il mezzo acquistato. Tale aspetto è un ulteriore garanzia per l'Amministrazione di stipulare contratto con ditte aventi professionalità, affidabilità e organizzazione sia dal punto di vista amministrativo che tecnico; si ritiene quindi che i requisiti siano adeguati in relazione alla presente fornitura e non costituiscano una limitazione del mercato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
  - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
  - la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
  - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
  - il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
  - le note istruttorie d.d. 18.03.2021 prot. 72874 e d.d. 06.04.2021 prot. 89983;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di mandare in economia, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa impegnata sul bilancio 2020 – capitolo 7052 – opera 373520 - impegno 74933 di euro 100.000,00 (oneri compresi) con determinazione d.d. 07.09.2020 n. 27/113;
2. di rifinanziare la spesa di euro 100.000,00 (oneri fiscali compresi) per l'acquisto di n. 1 (uno) autoveicolo per uso esclusivo della Polizia locale allestito a ufficio mobile a basso impatto ambientale, prenotando la somma sul bilancio 2021 – capitolo 7052 - opera 3735, come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di esperire una nuova procedura per l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto 2, mediante confronto concorrenziale utilizzando gli strumenti del mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della L.p. 23/1990 e s.m., prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.p. 2/2016 e ss.mm.;
4. di approvare gli elaborati di seguito indicati che costituiscono, unitamente al presente provvedimento, il progetto di fornitura dell'autoveicolo in oggetto:
  - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autoveicolo per uso esclusivo di polizia locale allestito ad ufficio mobile a basso impatto ambientale e contestuale ritiro di mezzi usati, datato marzo 2021;
  - Determinazione punteggi;
5. di autorizzare la cessione dei mezzi usati, come indicato in premessa;
6. di dare atto che ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., non sarà nominata la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio corrispondenza, dando atto che ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
8. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la

- sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
10. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
  11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D60A20000010004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 14/04/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 27/ 50

di data 14/04/21

**Oggetto: L.P. 23/1990 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ACQUISTO AUTOVEICOLO PER USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE ALLESTITO A UFFICIO MOBILE. RIFINANZIAMENTO SPESA E DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. EURO 100.000,00.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	03012.02.07052	U.2.02.01.01.001	0601		373521	100.000,0 0	20056"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2018	86856 (8448784 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22 aprile 2021